



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 22 gennaio 2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e di averlo successivamente estinto, in via anticipata, in data 31 maggio 2017.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 12 dicembre 2019, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 832,35, nonché la corresponsione degli interessi legali.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, precisata l'avvenuta estinzione in via anticipata del finanziamento in data 30 aprile 2017, ha eccepito la natura *up-front* delle "commissioni finanziarie" in quanto riferite ad attività che si esauriscono con il perfezionamento del contratto, come indicato espressamente nel SECCI, ove non ne è prevista la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ha evidenziato che nel contratto non hanno trovato applicazione costi di "riscossione rata", ritenendo dunque che nulla sia dovuto alla parte ricorrente.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del



quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'integrale estinzione in via anticipata del prestito, più precisamente in corrispondenza della rata n. 27 su complessive rate n. 120.

La parte ricorrente ha allegato la liberatoria emessa dall'intermediario convenuto, che risulta conforme al conteggio estintivo, dal quale risulta stornato a titolo di interessi corrispettivi non maturati l'importo di € 5.406,28 (a fronte di € 8.383,40 previsti per l'intera durata del contratto). Non risultano invece abbuoni a titolo di commissioni non maturate. È stata altresì prodotta copia integrale del contratto, sul quale non risultano timbro né sottoscrizione di ulteriori soggetti appartenenti alla rete distributiva, pur venendo ivi indicato l'intervento di un intermediario del credito.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali "finanziarie" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*. Difatti, la clausola che si riferisce a tali costi risulta ambigua, opaca e contraddittoria, in quanto prevede la non rimborsabilità dell'intero importo della commissione, sebbene questo risulti costituito da più prestazioni aventi natura diversa.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione della diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:



Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	10,81%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	77,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	64,49%

rate pagate	27	rate residue	93	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni [nome intermediario]				1.074,00	Recurring	77,50%	832,35		832,35
Totale				1.074,00					832,35

Dal prospetto si evince che il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 832,35 a titolo di "commissioni [nome intermediario]".

Ebbene, l'importo come sopra calcolato di € 832,35 risulta corrispondere alla somma richiesta dal ricorrente.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 832,35, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA